

774.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	Atti di controllo e di indirizzo .....	9
Missioni valevoli nella seduta del 20 settembre 2000 .....	3	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	9
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3	<b>Progetti di legge nn. 4462-4995-5017-5036-5181-5467-5671-5695-5830-5856-5874-5888-5918-5919-5947-5948-5949-6044-6327-6376</b> .	10
Relazione presentata dalla II Commissione (Annunzio) .....	5	(Sezione 1 — Articolo 2, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	10
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	5	(Sezione 2 — Articolo 3 ed emendamenti) ..	17
Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni) .....	8	(Sezione 3 — Articolo 4, emendamenti e subemendamenti) .....	21
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	9	(Sezione 4 — Articolo 5, emendamenti e subemendamenti) .....	26
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio) .....	9		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 20 settembre 2000.**

Bordon, Bressa, Brugger, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Cavanna Scirea, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Labate, Ladu, Lumia, Maccanico, Maggi, Martinat, Martino, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Olivieri, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Rivera, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Armando Veneto, Visco, Zeller.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Acquarone, Angelini, Bordon, Bressa, Brugger, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Labate, Ladu, Landolfi, La Russa, Lumia, Maccanico, Maggi, Martinat, Martino, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Olivieri, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Rivera, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Armando Veneto, Visco, Zeller.

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

In data 19 settembre 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

ALBONI: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (7300).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti;

*I Commissione (Affari costituzionali):*

SCALIA: « Istituzione del difensore civico per l'ambiente » (7228) *Parere delle Commissioni II, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI;*

TURRONI: « Disposizioni in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori degli Enti parco nazionali » (7264) *Parere delle Commissioni V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

*II Commissione (Giustizia):*

PISAPIA: « Misure urgenti in materia di giustizia penale: riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di minore allarme sociale e norme in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, di arresti domiciliari e di misure alternative alla detenzione » (7153) *Parere delle Commissioni I e XI;*

POZZA TASCA: « Norme in materia di prevenzione e repressione delle mutilazioni dei genitali femminili, nonché per la promozione di un'apposita campagna informativa » (7157) *Parere delle Commissioni I, III, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), e XIV;*

*IV Commissione (Difesa):*

BORGHEZIO: « Disposizioni per garantire i principi della rappresentanza militare nell'Arma dei carabinieri e nelle Forze armate » (7160) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XI;*

BASSO ed altri: « Modifica all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di esercizio del diritto di prelazione degli enti locali ai fini dell'acquisto dei beni immobili del Ministero della difesa » (7257) *Parere delle Commissioni I, V, VI, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*VII Commissione (Cultura):*

LUCÀ ed altri: « Norme in materia di recupero e valorizzazione delle testimonianze sonore delle ricerche etnologiche private » (7220) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MALGIERI ed altri: « Concessione di un finanziamento all'Istituto per la Storia del Risorgimento italiano di Roma, per indifferibili opere di restauro funzionale e per la informatizzazione del materiale archivistico » (7256) *Parere delle Commissioni I e V;*

*VIII Commissione (Ambiente):*

MUSSI ed altri: « Norme in materia di programmazione e di semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture » (7114) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, IX, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

FOTI e LEMBO: « Norme in materia di bonifica e ripristino dei siti inquinati » (7164) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla mate-*

*ria tributaria), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

RADICE ed altri: « Norme per incentivare la bonifica e il ripristino dei siti inquinati » (7165) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII, XIV, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

TOSOLINI: « Disposizioni per il risarcimento ai cittadini residenti negli intorni aeroportuali dei danni derivanti dai vortici provocati dal passaggio degli aeromobili » (7191) *Parere delle Commissioni I, V e IX;*

MISURACA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla emergenza idrica in Sicilia » (7246) *Parere delle Commissioni I, II, V, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*X Commissione (Attività produttive):*

ALOI ed altri: « Norme relative alla costruzione, verifica e utilizzazione degli strumenti di controllo dell'umidità nelle sementi » (6987) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV;*

CIAPUSCI: « Disposizioni in materia di impianti idroelettrici in serie » (7070) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

ROTUNDO: « Norme per il sostegno e la tutela della produzione della ceramica artistica » (7166) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*XI Commissione (Lavoro):*

VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni per la tutela dei lavoratori nell'ambito dei rapporti di lavoro » (7265) *Parere delle Com-*

*missioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), e XII;*

ALEMANNO e LEMBO: « Modifica all'articolo 45, comma 15, della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di previdenza complementare » (7278) *Parere delle Commissioni I e V;*

*XII Commissione (Affari sociali):*

ALEFFI ed altri: « Nuove norme in materia di attività sportiva non agonistica » (7226) *Parere delle Commissioni I e VII;*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

LEMBO ed altri: « Disciplina dell'apicoltura e interventi di salvaguardia per l'ape italiana » (7240) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):*

LEMBO ed altri: « Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente il recepimento della normativa comunitaria » (7171) *Parere delle Commissioni I, III e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):*

GASPARRI e ASCIERTO: « Istituzione del "comparto sicurezza" per il personale non dirigente e non di leva delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare » (7263) *Parere delle commissioni V e XI.*

**Annunzio della presentazione di una relazione da parte della II Commissione.**

Il presidente della II Commissione (Giustizia), in data 20 settembre 2000, ha presentato, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, la relazione del comitato permanente, nominato in seno alla Com-

missione medesima, per l'esame dei problemi penitenziari, approvata nella seduta del 4 luglio 2000 (doc. XVI, n. 5).

Il documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 374 del 12-27 luglio 2000 (doc. VII, n. 933), con lettera in data 27 luglio 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) nella parte in cui fa divieto di corrispondere al personale non rientrante nelle disposizioni di cui al comma 4, al quale, a seguito di sentenza passata in giudicato sia stato attribuito il trattamento economico di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, le relative somme.

n. 375 del 12-27 luglio 2000 (doc. VII, n. 934), con lettera in data 27 luglio 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui non prevede il termine di decadenza di 180 giorni dalla cognizione della sentenza irrevocabile di condanna per il promovimento del provvedimento disciplinare a carico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

n. 376 del 12-27 luglio 2000 (doc. VII, n. 935), con lettera in data 27 luglio 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immi-

grazione e norme sulla condizione dello straniero), ora sostituito dall'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.

n. 377 del 12-27 luglio 2000 (doc. VII, n. 936), con lettera in data 27 luglio 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 244 (Trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni del Ministero della difesa in materia di rifornimento idrico delle isole minori, a norma dell'articolo 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

n. 378 del 12-27 luglio 2000 (doc. VII, n. 937), con la quale dichiara:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 5, terzo comma, e 6, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio), nel testo introdotto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 23 (Norme per l'acceleramento delle procedure relative agli strumenti urbanistici, nonché norme modificative ed integrative delle leggi regionali 31 gennaio 1975, n. 12, 24 marzo 1975, n. 18, 12 gennaio 1978, n. 2, 2 maggio 1978, n. 13, 1° agosto 1978, n. 26, 7 dicembre 1978, n. 47 e 13 marzo 1979, n. 7), nonché degli articoli 15 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36 (Disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale) e 55 della predetta legge regionale n. 47 del 1978, sollevate, per violazione degli articoli 117 e 128 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione seconda, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 379 del 12-27 luglio 2000 (doc. VII, n. 938), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo e secondo comma e 41, primo comma, della Costituzione, dal giudice unico del tribunale di Monza con l'ordinanza di cui in epigrafe.

n. 390 del 13-28 luglio 2000 (doc. VII, n. 939), con lettera in data 28 luglio 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari), come modificato dall'articolo 3 della legge 2 maggio 1990, n. 104 (Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari), nella parte in cui non prevede un indennizzo annuo differenziato per i terreni con preesistente destinazione edificatoria e non suscettibili di altra utilizzazione e rendita agraria.

n. 391 del 13-28 luglio 2000 (doc. VII, n. 940), con lettera in data 28 luglio 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed

in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*) del codice di procedura penale;

in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 124, settimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che non siano ammessi al concorso i candidati i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale;

n. 392 del 13-28 luglio 2000 (doc. VII, n. 941), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione all'articolo 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), agli articoli 7 e 97 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, e al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 393 del 13-28 luglio 2000 (doc. VII, n. 942), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 39 e 41 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe;

n. 394 del 13-28 luglio 2000 (doc. VII, n. 943), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione;

n. 395 del 13-28 luglio 2000 (doc. VII, n. 944), con la quale dichiara:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 629, 630 e seguenti del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza epigrafe;

n. 402 del 13-31 luglio 2000 (doc. VII, n. 945), con lettera in data 31 luglio 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella parte in cui, per coloro che sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, non esclude la sovrapposizione dell'imposta locale sui redditi (ILOR) di fabbricati ed altri redditi contemplati nel comma 4;

n. 404 del 13-31 luglio 2000 (doc. VII, n. 946), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1991, n. 249 (Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Torino, sezione distaccata di Rivarolo Canavese, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 405 del 13-31 luglio 2000 (doc. VII, n. 947), con la quale dichiara:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378 (Restituzione del contributo straordinario per l'Europa ed

altre disposizioni tributarie urgenti), sollevata, in riferimento all'articolo 36 dello statuto speciale, all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, nonché all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione siciliana col ricorso in epigrafe (R. Ric. n. 46 del 1998);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 28, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, in riferimento all'articolo 36 dello statuto speciale, all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, nonché all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione siciliana col ricorso in epigrafe (R. Ric. n. 6 del 1999);

n. 406 del 13-31 luglio 2000 (doc. VII, n. 948), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dalla Corte militare di appello con l'ordinanza in epigrafe;

n. 407 del 13-31 luglio 2000 (doc. VII, n. 949), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 525 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe;

n. 408 del 13-31 luglio 2000 (doc. VII, n. 950), con la quale dichiara:

non fondata, nel sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 11 della legge 10 maggio 1938, n. 745 (Ordinamento dei Monti di credito su pegno) e 47 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 (Attuazione della legge 10 maggio 1938, n. 745 sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno), in riferimento all'articolo 3 della

Costituzione, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni:

*alla I Commissione* (doc. VII, nn. 935, 936);

*alla II, nonché alla I Commissione* (doc. VII, n. 938, 940, 943, 944, 949, 950);

*alla IV, nonché alla I Commissione* (doc. VII, nn. 934 e 948);

*alla VI, nonché alla I Commissione* (doc. VII, n. 945);

*alla VIII, nonché alla I Commissione* (doc. VII, nn. 937, 939);

*alla XI, nonché alla I Commissione* (doc. VII, n. 933, 942, 946);

*alle Commissioni riunite II e IV, nonché alla I Commissione* (doc. VII, n. 941);

*alle Commissioni riunite V e VI, nonché alla I Commissione* (doc. VII, n. 947).

#### **Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.**

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di nove risoluzioni approvate nella sessione dal 3 al 7 luglio 2000. Tali documenti saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottointimate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione (se non già deferiti alle stesse, in sede primaria):

« sul progetto di decisione della Commissione relativa all'adeguatezza della protezione garantita dai "Principi di riservatezza dell'approdo sicuro" e dalle connesse "Domande frequenti" (Frequently Asked

Questions) pubblicati dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti » (*doc. XII, n. 496*) — *alla II Commissione;*

« sulle conclusioni del Consiglio europeo di Feira del 19 e 20 giugno 2000 » (*doc. XII, n. 497*) — *alla III e IV Commissione;*

« sull'immigrazione clandestina e la scoperta dei cadaveri di 58 immigrati clandestini a Dover » (*doc. XII, n. 498*) — *alla I Commissione;*

« sulla situazione nelle Isole Figi e nelle Isole Salomone » (*doc. XII, n. 499*) — *alla III Commissione;*

« sul progetto di riduzione della povertà nella Cina occidentale e il futuro del Tibet » (*doc. XII, n. 500*) — *alla I Commissione;*

« sull'Euro 2000 » (*doc. XII, n. 501*) — *alla I Commissione;*

« sulla seconda relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo stato di liberalizzazione dei mercati dell'energia » (*doc. XII, n. 502*) — *alla X Commissione;*

« sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 1999/2000 » (*doc. XII, n. 503*) — *alla I Commissione;*

« sulla relazione annuale del Mediatore europeo relativa al 1999 » (*doc. XII, n. 504*) — *alla I e II Commissione.*

#### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri con lettera in data 7 settembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 agosto 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 7 settembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, la prima relazione sull'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INPS (*doc. CLXXIII, n. 1*).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Annuncio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.**

Il ministro dell'interno, con lettera in data 13 settembre 2000, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Mandela (Roma).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*PROGETTI DI LEGGE COSTITUZIONALE: POLI BORTONE; MIGLIORI; VOLONTÈ ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; CONTENTO ED ALTRI; SODA ED ALTRI; FONTAN ED ALTRI; MARIO PEPE ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; NOVELLI; PAISSAN ED ALTRI; CREMA ED ALTRI; FINI ED ALTRI; GARRA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA; ZELLER ED ALTRI; CAVERI; FOLLINI ED ALTRI; BERTINOTTI ED ALTRI; BIANCHI CLERICI ED ALTRI: ORDINAMENTO FEDERALE DELLA REPUBBLICA (4462-4995-5017-5036-5181-5467-5671-5695-5830-5856-5874-5888-5918-5919-5947-5948-5949-6044-6327-6376)*

**(A.C. 4462 - sezione 1)**

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114. — La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province o Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. La legge garantisce le autonomie funzionali.

L'esercizio delle funzioni pubbliche è ripartito sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, sia diversamente disposto con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO  
UNIFICATO

ART. 2.

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

ART. 114.

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato esercitano solo le attività che non possono essere svolte in modo più efficace dall'iniziativa autonoma dei privati. La titolarità delle funzioni pubbliche è attribuita, in base al principio di sussidiarietà, ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato, nell'osservanza dei criteri di differenziazione, omogeneità e adeguatezza delle proprie strutture organizzative e nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge.

**2. 65.** Pisanu, Selva, Pagliarini, Follini, Volontè, Rebuffa.

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

« ART. 114. - La Repubblica italiana è costituita da Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni ».

**2. 41.** Nardini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2. 66  
(nuova formulazione).

*All'emendamento 2. 66, capoverso, sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti territoriali autonomi che sono dotati di propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

**0. 2. 66. 19.** Volontè, Teresio Delfino, Tasone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione, Paissan.

*All'emendamento 2. 66, capoverso, sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dagli enti pubblici territoriali e non, nei quali i cittadini organizzano il perseguimento delle finalità della stessa.

**0. 2. 66. 21.** Volontè, Teresio Delfino, Tasone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione, Paissan.

*All'emendamento 2. 66, capoverso, primo comma, premettere le parole:* Nella salvaguardia dell'unità nazionale.

**0. 2. 66. 31.** Selva, Anedda.

*All'emendamento 2. 66, capoverso, primo comma, dopo la parola:* Comuni aggiungere le seguenti: dalle Comunità montane.

**0. 2. 66. 23.** Teresio Delfino, Volontè, Paissan.

*All'emendamento 2. 66, capoverso, primo comma, dopo le parole:* dalle Province aggiungere le seguenti: o altri enti pubblici territoriali di livello sub-regionale.

**0. 2. 66. 18.** Teresio Delfino, Volontè, Paissan

*All'emendamento 2. 66, al capoverso, primo comma, sopprimere le parole:* dalle Città metropolitane.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sopprimere le parole:* le Città metropolitane.

**0. 2. 66. 32.** Selva, Anedda.

*All'emendamento 2.66, al capoverso, primo comma, sopprimere le parole:* dalle Città metropolitane.

**0. 2. 66. 10.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano, Fontanini.

*All'emendamento 2. 66, capoverso, primo comma, dopo le parole:* dalle Regioni aggiungere le seguenti: o altri enti pubblici territoriali di livello sub-nazionale.

**0. 2. 66. 17.** Teresio Delfino, Volontè, Paissan

*All'emendamento 2. 66, capoverso, sostituire il secondo comma con il seguente:*

Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite in conformità alle finalità di interesse generale previste dalla Costituzione ed in maniera proporzionata all'obiettivo di volta in volta perseguito, quando il conseguimento di tali finalità non può essere assicurato dall'autonomia della persona, anche attraverso le formazioni sociali. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato in base a principi di sussidiarietà e

secondo criteri di omogeneità e ragionevolezza. La legge garantisce le autonomie funzionali.

**0. 2. 66. 26.** Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione, Paissan.

*All'emendamento 2. 66, capoverso, sostituire il secondo comma con il seguente:*

Gli statuti regionali individuano le Province, i Comuni e le Città metropolitane e ne determinano le funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione.

**0. 2. 66. 30.** Guarino, Sanza, Rebuffa, Paissan.

*All'emendamento 2. 66 aggiungere in fine i seguenti commi:*

Gli statuti delle Regioni devono prevedere dei principi che inquadrino e limitino il potere di tassazione, che riconoscano e tutelino l'impresa, limitino la presenza dello Stato nell'economia, regolino il diritto di sciopero, garantiscano la concorrenza, l'indipendenza dell'informazione pubblica e la libertà di stampa e diano piena applicazione al principio di sussidiarietà.

In forza del principio di sussidiarietà gli interessi della collettività devono essere curati dagli enti più vicini alla persona e al cittadino, lasciando all'autonoma iniziativa dei cittadini lo svolgimento di tutte quelle attività di interesse pubblico che possono essere assicurate in modo adeguato ed efficiente.

**0. 2. 66. 13.** Cè, Alborghetti, Pirovano, Chincarini, Guido Dussin, Fontan, Fontanini.

*All'emendamento 2. 66, aggiungere in fine il seguente comma:*

Sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni amministrative, salvo che sia diversamente disposto con legge statale o regionale per assicurarne l'esercizio organico.

**0. 2. 66. 12.** Michielon, Covre, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi, Fontanini.

*All'emendamento 2. 66, aggiungere in fine il seguente comma:*

I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato esercitano solamente le funzioni e le attività che non possono essere svolte in modo più efficace dai soggetti privati nella loro autonomia. La titolarità delle funzioni è attribuita, nell'ordine, ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni e allo Stato sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà, secondo il criterio dell'adeguatezza dimensionale e organizzativa.

**0. 2. 66. 1.** Calderisi, Taradash, Landi di Chiavenna.

*All'emendamento 2. 66, aggiungere in fine il seguente comma:*

Il principio di sussidiarietà si applica anche al Comune nei suoi rapporti con enti o organizzazioni pubbliche che rappresentino gli interessi dei cittadini residenti in porzioni del territorio comunale.

**0. 2. 66. 14.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo, Buttiglione, Paissan.

*All'emendamento 2. 66, aggiungere in fine il seguente comma:*

Gli statuti delle Regioni devono prevedere la piena applicazione del principio di sussidiarietà. In forza del principio di sussidiarietà gli interessi della collettività devono essere curati dagli enti più vicini alla persona e al cittadino, lasciando all'autonoma iniziativa dei cittadini lo svolgimento di tutte quelle attività di interesse pubblico che possono essere assicurate in modo adeguato ed efficiente.

**0. 2. 66. 33.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo, Buttiglione.

*All'emendamento 2. 66, aggiungere in fine il seguente comma:*

Ai Comuni è riconosciuta l'autonomia normativa con riferimento allo svolgimento delle proprie funzioni nel rispetto della Costituzione.

**0. 2. 66. 15.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione, Paisan.

*All'emendamento 2. 66, aggiungere in fine il seguente comma:*

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato esercitano solo le attività che non possono essere svolte in modo più efficace dall'iniziativa autonoma dei privati. La titolarità delle funzioni pubbliche è attribuita, in base al principio di sussidiarietà, ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato, nell'osservanza dei criteri di differenziazione, omogeneità e adeguatezza delle proprie strutture organizzative e nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge.

**0. 2. 66. 28.** Pisanu, Selva, Pagliarini, Folini, Volontè, Garra.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114 - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento ».

**2. 66 (nuova formulazione).** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, al primo comma premettere il seguente:*

Le Comunità regionali federate costituiscono la Repubblica federale.

**2. 4.** Giovine.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica si articola in Comuni, Province o Città metropolitane, Regioni.

**2. 44.** Moroni.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, primo comma, primo periodo, dopo la parola: Repubblica aggiungere la seguente: federale.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: dallo Stato con le seguenti: dalla Federazione.*

*Conseguentemente:*

*ovunque ricorra, dopo la parola: Repubblica aggiungere la seguente: federale*

*ovunque ricorra, sostituire la parola: Stato con la seguente: Federazione.*

**2. 43.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, primo comma, primo periodo, dopo la parola: Repubblica aggiungere la seguente: federale*

**2. 22.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: dai Comuni fino alla fine del comma con le seguenti: dagli enti pubblici territoriali e non, nei quali i cittadini organizzano il perseguimento delle finalità della stessa.*

**2. 55.** Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: dai Comuni fino alla fine del comma con le seguenti: dalle Comunità regionali federate composte dalle Regioni indicate dall'articolo 116 e da aggregazioni di più Regioni.*

**2. 1.** Giovine.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: dai Comuni fino alla fine del comma con le seguenti: dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti territoriali autonomi, che sono dotati di propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.*

**2. 56.** Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, primo comma, primo periodo, dopo le parole: dai Comuni, aggiungere le seguenti: dalle Comunità montane,*

**2. 57.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, primo comma, primo periodo, dopo le parole: dalle Province aggiungere le seguenti: o altri enti pubblici territoriali di livello sub-regionale.*

**2. 51.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o Città metropolitane.*

**\*2. 20.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o Città metropolitane.*

**\*2. 52.** Migliori, Selva, Armaroli, Anedda, Lembo.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: o Città metropolitane fino alla fine dell'articolo con le seguenti: dalle Regioni e dallo Stato.*

**2. 64.** Peretti, Follini, Giovanardi, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci, Savelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, primo comma, primo periodo, dopo le parole: o Città metropolitane, aggiungere le seguenti: dalle Comunità montane,*

**2. 53.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, primo comma, primo periodo, dopo le parole: dalle Regioni aggiungere le seguenti: o altri enti pubblici territoriali di livello sub-nazionale.*

**2. 54.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: e dallo Stato.*

**2. 34.** Michielon, Covre, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, primo comma, sopprimere il secondo periodo.*

**2. 6.** Garra.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: garantisce le aggiungere la seguente: rispettive.*

**2. 25.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, sopprimere il secondo comma.*

**2. 2.** Giovine.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, sostituire il secondo comma con il seguente:*

Gli Statuti delle Regioni devono prevedere la piena applicazione del principio di sussidiarietà. In forza del principio di sussidiarietà gli interessi della collettività devono essere curati dagli enti più vicini alla persona e al cittadino, lasciando all'autonoma iniziativa dei cittadini lo svolgimento di tutte quelle attività di interesse pubblico che possono essere assicurate in modo adeguato ed efficiente.

**2. 5.** Volontè, Tassone, Teresio Delfino, Grillo, Marinacci.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, sostituire il secondo comma con il seguente:*

Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite, in conformità alle finalità di interesse generale previste dalla Costituzione ed in maniera proporzionata all'obiettivo di volta in volta perseguito, quando il conseguimento di tali finalità non può essere assicurato dall'autonomia della persona, anche attraverso le formazioni sociali. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato in base a principi di sussidiarietà e secondo criteri di omogeneità e ragionevolezza. La legge garantisce le autonomie funzionali.

**2. 58.** Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, sostituire il secondo comma con il seguente:*

Quando le attività e i servizi alla collettività non possono essere efficacemente svolti dai soggetti privati e dalle formazioni sociali nell'esercizio delle loro autonome iniziative, l'attribuzione delle funzioni relative ai Comuni, Province o Città metropolitane, Regioni e Stato si effettua sulla base del principio di sussidiarietà.

**2. 50.** Urbani, Garra.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, sostituire il secondo comma con il seguente:*

In forza del principio di sussidiarietà gli interessi della collettività devono essere curati dagli enti più vicini ai cittadini, lasciando all'autonoma iniziativa degli stessi lo svolgimento di tutte quelle attività di interesse pubblico che possono essere assicurate in modo adeguate ed efficiente.

**2. 63.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, secondo comma, dopo le parole: è ripartito aggiungere le seguenti: tra i soggetti di cui al comma 1.*

**2. 45.** Moroni.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, secondo comma, sopprimere le parole: e differenziazione.*

\* **2. 8.** Garra.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, secondo comma, sopprimere le parole: e differenziazione.*

\* **2. 59.** Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, secondo comma, sostituire la parola: differenziazione con le seguenti: della ottimizzazione per i destinatari di dette funzioni.*

**2. 7.** Garra.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, secondo comma, sostituire la parola: differenziazione con la seguente: responsabilità.*

**2. 3.** Giovine.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

Qualora un Comune non sia in grado di fornire alla cittadinanza un determinato

servizio vi provvede la Provincia ed analogamente la Regione provvede ad assicurare un determinato servizio ove la Provincia non sia stata in grado di assicurarne la fruizione nell'ambito del suo territorio.

**2. 9.** Garra.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, sostituire il terzo comma con il seguente:*

Ai Comuni è riconosciuta l'autonomia normativa con riferimento alle svolgimenti delle proprie funzioni nel rispetto della Costituzione.

**2. 60.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, sostituire il terzo comma con il seguente:*

Sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni amministrative, salvo che sia diversamente disposto con legge statale o regionale per assicurarne l'esercizio organico.

**2. 33.** Michielon, Covre, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, terzo comma, sostituire la parola: amministrative con la seguente: normative.*

**2. 61.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, terzo comma, sostituire la parola: amministrative con le seguenti: di governo del territorio.*

**2. 29.** Stucchi, Cè, Alborghetti, Pirovano, Chincarin, Guido Dussin.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, terzo comma, sopprimere le parole da: , salvo che fino alla fine del comma.*

**2. 21.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarin, Guido Dussin, Pirovano.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, terzo comma, sostituire le parole da: salvo che sino alla fine del comma con le seguenti: che le esercitano in piena autonomia, nel rispetto delle normative vigenti.*

**2. 30.** Stucchi, Cè, Alborghetti, Pirovano, Chincarin, Guido Dussin.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, terzo comma, sopprimere le parole: per assicurarne l'esercizio unitario,.*

**2. 23.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarin, Guido Dussin, Pirovano.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, terzo comma, sostituire le parole da: per assicurarne fino alla fine del comma, con le seguenti: sia diversamente disposto con legge regionale.*

**2. 24.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarin, Guido Dussin, Pirovano.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, terzo comma, sostituire le parole: rispettive competenze con le seguenti: competenze, rispettivamente, dello Stato o delle Regioni.*

**2. 10.** Garra.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge tutela le autonomie funzionali.*

**2. 46.** Moroni.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, aggiungere in fine, i seguenti commi:*

Gli statuti delle Regioni devono prevedere dei principi che inquadrino e limitino il potere di tassazione, che riconoscano e tutelino l'impresa, limitino la presenza

dello Stato nell'economia, regolino il diritto di sciopero, garantiscano la concorrenza, l'indipendenza dell'informazione pubblica e la libertà di stampa e diano piena applicazione al principio di sussidiarietà.

In forza del principio di sussidiarietà gli interessi della collettività devono essere curati dagli enti più vicini alla persona e al cittadino, lasciando all'autonoma iniziativa dei cittadini lo svolgimento di tutte quelle attività di interesse pubblico che possono essere assicurate in modo adeguato ed efficiente.

**2. 31.** Cè, Alborghetti, Pirovano, Chinca-rini, Guido Dussin.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Lo Stato attua nel territorio nazionale forme di decentramento dei propri servizi non uniformi, tenuto conto delle condizioni demografiche e geografiche delle singole comunità locali.

**2. 11.** Garra.

*Al comma 1, capoverso Art. 114, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Il principio di sussidiarietà si applica anche al Comune nei suoi rapporti con enti o organizzazioni pubbliche che rappresentano gli interessi dei cittadini residenti in porzioni del territorio comunale.

**2. 62.** Teresio Delfino, Volontè.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — 1. Dopo l'articolo 114 della Costituzione è aggiunto il seguente:

ART. 114-bis. Quando le attività ed i servizi alla collettività non possono essere efficacemente svolti dai soggetti privati e dalle formazioni sociali nell'esercizio della loro autonoma iniziativa, l'attribuzione delle funzioni relative allo Stato, alle Regioni, alle Province o Città metropolitane

ed ai Comuni si effettua sulla base del principio di sussidiarietà istituzionale.

**2. 01.** Garra.

**(A.C. 4462 - sezione 2)**

#### ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 3.

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 115. — I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Nelle aree metropolitane individuate dalla legge dello Stato, che stabilisce il numero minimo degli abitanti del Comune capoluogo e dell'area metropolitana nel suo complesso, il Comune capoluogo e gli altri Comuni ad esso uniti da rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale e culturale possono costituirsi in Città metropolitane a ordinamento differenziato. In tale caso, la stessa legge prevede le modalità per procedere alla soppressione o alla modificazione delle Province interessate.

I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le loro funzioni mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 38.** La Commissione.

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

ART. 115. - Le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni sono enti autonomi ed esercitano i propri poteri e le proprie funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione nonché dalle leggi dello Stato.

**3. 15.** Nardini.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, sostituire il primo comma con il seguente:*

Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato esercitano le loro funzioni in base al principio di sussidiarietà nel rispetto della autonomia dei privati e delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime.

**3. 21.** Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, primo comma, sopprimere le parole: , le Città metropolitane.*

**3. 7.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, primo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane con le seguenti: o Città metropolitane.*

**3. 1.** Garra.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, primo comma, dopo le parole: enti autonomi aggiungere le seguenti: dotati di loro originaria sovranità.*

**3. 22.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, primo comma, sostituire le parole: poteri e funzioni con le seguenti: con poteri sia amministrativi che finanziari.*

**3. 16.** Michielon, Covre, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: il cui riconoscimento la Costituzione stabilisce come proprio principio fondamentale.*

**3. 23.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto del principio di sussidiarietà.*

**3. 24.** Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e dalle leggi costituzionali.*

**3. 17.** Moroni.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

Roma è la capitale della Repubblica.

**3. 36.** Leoni.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

I rapporti tra amministrazione dello Stato, Regioni ed autonomie locali si ispirano al principio di leale cooperazione.

**3. 18.** Moroni.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, sopprimere il secondo comma.*

**3. 8.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente:*

Gli statuti delle regioni devono prevedere principi che inquadrino e limitino il potere di tassazione propria, che riconoscano e tutelino l'iniziativa privata e la concorrenza, limitino la presenza dello Stato nell'economia e diano piena applicazione al principio di sussidiarietà.

**3. 10.** Pagliarini, Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, sostituire il secondo comma con il seguente:*

Le aree metropolitane sono individuate con legge dello Stato che disciplina altresì la costituzione di Città metropolitane a ordinamento differenziato, nonché le modalità per procedere ad eventuale soppressione o modificazione di province.

**3. 19.** Moroni.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: dalla legge dello Stato aggiungere le seguenti: e previa intesa con la Regione interessata.*

**3. 11.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, secondo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: senza oneri finanziari aggiuntivi.*

**3. 14.** Calderisi, Taradash, Landi di Chiavenna.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:* In tal caso la legge regionale prevede la soppressione della provincia preesistente con accorpamento dei territori esterni rispetto all'area metropolitana alle province contermini ovvero la costituzione

di nuova provincia che accorpi in tutto o in parte i territori comunali esterni all'area metropolitana medesima.

**3. 2.** Garra.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, sopprimere il terzo comma.*

**3. 25.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, sostituire il terzo comma con il seguente:*

Sono riconosciute e tutelate le diversità e le specificità di tutti gli enti territoriali.

**3. 9.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, sostituire il terzo comma con il seguente:*

Sono riconosciute e tutelate le diversità e le specificità degli enti territoriali situati nelle zone di montagna e dei piccoli comuni. Sono riconosciute particolari forme associative tra i Comuni montani per l'esercizio delle funzioni loro spettanti.

**3. 5.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, sostituire il terzo comma con il seguente:*

La legge disciplina i casi e le modalità per la costituzione di forme associative fra Comuni.

**3. 20.** Moroni.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, sostituire il terzo comma con il seguente:*

Nelle aree montane ovvero in altre aree sovracomunali subprovinciali caratterizzate da interdipendenza funzionale e comune sentimento di identità e di appartenenza, nelle quali i Comuni abbiano in

prevalenza una popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, i Comuni esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni. Gli Statuti di tali forme associative garantiscono la rappresentanza delle minoranze, in analogia a quanto previsto per i Comuni. Nelle aree montane tale forma associativa è riconosciuta nella Comunità montana.

- 3. 26.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, terzo comma, sopprimere le parole: con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero.*

- 3. 12.** Michielon, Covre, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, terzo comma, dopo la parola: legge aggiungere la seguente: regionale.*

- 3. 3.** Garra.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, terzo comma, sostituire le parole: , ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte con la seguente: esercitano.*

- 3. 29.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, terzo comma, dopo la parola: zone aggiungere le seguenti: pedemontane o.*

- 3. 13.** Michielon, Covre, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, terzo comma, sostituire le parole: loro funzioni con le seguenti: funzioni normative.*

- 3. 30.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, terzo comma, sostituire la parola: forme con la seguente: strutture.*

- 3. 27.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, terzo comma, dopo la parola: associative aggiungere le seguenti: corrispondenti a comunità sovracomunali identificate sulla base di criteri di interdipendenza funzionale e di comunanza culturale.*

- 3. 28.** Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle zone montane tale forma associativa è riconosciuta nella comunità montana.*

- 3. 31.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La legge garantisce ai Comuni entrate proprie e quote di tributi regionali in misura adeguata allo svolgimento delle funzioni e dei compiti propri e delegati dalla Regione.

- 3. 32.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La Provincia, unico ente locale intermedio tra Comune e Regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della popolazione insistente sul suo territorio.

- 3. 33.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le Regioni, su iniziativa dei Comuni interessati e con il parere favorevole delle Province possono definire ordinamenti istituzionali anche differenziati per le Aree metropolitane, senza oneri finanziari aggiuntivi.

**3. 34.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 1, capoverso Art. 115, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Gli Statuti di tali forme associative garantiscono la rappresentanza delle minoranze in analogia a quanto previsto per i Comuni.

**3. 35.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

**(A.C. 4462 - sezione 3)**

**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 4.**

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 116. — Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ».

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO**

**ART. 4.**

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4. 31**

*All'emendamento 4.31, premettere il seguente comma:*

« Al primo comma dell'articolo 116 della Costituzione, le parole da: »Trentino Alto Adige« fino a: »Valle d'Aosta« sono sostituite dalle seguenti: »Trentino Alto Adige/ Südtirol, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste« .

**0. 4. 31. 2.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:*

Al primo comma dell'art 116 della Costituzione sostituire le parole: Friuli Venezia Giulia con le seguenti: Friul; la Venezia Giulia.

**0. 4. 31. 4.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:*

Al primo comma dell'articolo 116 della Costituzione *dopo le parole:* d'Aosta, *aggiungere le seguenti:* il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, la Liguria, l'Emilia, la Romagna, la Toscana l'Umbria, le Marche.

**0. 4. 31. 5.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano, Fontan.

*All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:*

Al primo comma dell'art 116 della Costituzione *dopo le parole:* d'Aosta *aggiungere la seguente:* il Piemonte.

**0. 4. 31. 6.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano, Fontan.

*All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:*

Al primo comma dell'art 116 della Costituzione *dopo le parole:* d'Aosta aggiungere le seguenti: la Lombardia.

**0. 4. 31. 7.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarinini, Guido Dussin, Pirovano, Fontan.

*All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:*

Al primo comma dell'art 116 della Costituzione *dopo le parole:* d'Aosta aggiungere le seguenti: il Veneto.

**0. 4. 31. 8.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarinini, Guido Dussin, Pirovano, Michielon, Covre, Fontan, Luciano Dussin.

*All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:*

Al primo comma dell'art 116 della Costituzione *dopo le parole:* d'Aosta aggiungere le seguenti: la Liguria.

**0. 4. 31. 9.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarinini, Guido Dussin, Pirovano, Fontan.

*All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:*

Al primo comma dell'art 116 della Costituzione *dopo le parole:* d'Aosta aggiungere le seguenti: l'Emilia.

**0. 4. 31. 10.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarinini, Guido Dussin, Pirovano, Fontan.

*All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:*

Al primo comma dell'art 116 della Costituzione *dopo le parole:* d'Aosta aggiungere le seguenti: la Romagna.

**0. 4. 31. 11.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarinini, Guido Dussin, Pirovano, Fontan.

*All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:*

Al primo comma dell'art 116 della Costituzione *dopo le parole:* d'Aosta aggiungere le seguenti: la Toscana.

**0. 4. 31. 12.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarinini, Guido Dussin, Pirovano, Fontan.

*All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:*

Al primo comma dell'art 116 della Costituzione *dopo le parole:* d'Aosta aggiungere le seguenti: l'Umbria.

**0. 4. 31. 13.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarinini, Guido Dussin, Pirovano, Fontan.

*All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:*

Al primo comma dell'art 116 della Costituzione *dopo le parole:* d'Aosta aggiungere le seguenti: le Marche.

**0. 4. 31. 14.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarinini, Guido Dussin, Pirovano, Fontan.

*All'emendamento 4.31, sostituire le parole: sostituirlo con il seguente e l'alinea del comma 1 con le seguenti: Aggiungere in fine il seguente comma.*

**\*0. 4. 31. 18.** Boato, Paissan.

*All'emendamento 4.31, sostituire le parole: sostituirlo con il seguente e l'alinea del comma 1 con le seguenti: Aggiungere in fine il seguente comma.*

**\*0. 4. 31. 28.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:*

Al primo comma dell'articolo 116 della Costituzione *aggiungere, in fine, le parole:* , previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata.

**0. 4. 31. 16.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*All'emendamento 4.31, capoverso, premettere il seguente comma:*

« La Regione Trentino Alto Adige/ Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano ».

**0. 4. 31. 1.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*All'emendamento 4. 31, premettere il seguente comma:*

All'articolo 116, dopo il primo comma aggiungere il seguente: Ciascuna Regione può istituire nel suo ambito Province autonome; a tali Province si applicano le norme previste nei successivi articoli per le Province di Trento e di Bolzano/Bolzen.

**0. 4. 31. 17.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarin, Guido Dussin, Pirovano.

*All'emendamento 4. 31, capoverso, primo periodo, dopo le parole:* di autonomia *aggiungere le seguenti:* nonché potestà di legislazione primaria.

**0. 4. 31. 26.** Fontan, Fontanini.

*All'emendamento 4. 31, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da:* concernenti *fino alla fine del periodo con le seguenti:* possono essere attribuite ad ogni Regione, con legge costituzionale, su iniziativa della Regione interessata.

**0. 4. 31. 32.** Contento, Selva.

*All'emendamento 4. 31, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da:* concernenti *fino alla fine del periodo con le seguenti:* possono essere stabilite anche per le altre Regioni, nell'ambito dei rispettivi statuti.

**0. 4. 31. 19.** Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

*All'emendamento 4. 31, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da:* le materie indicate *fino a:* giustizia di pace *con le seguenti:* in materia di istruzione universitaria, enti locali, tutela dell'ambiente e dei beni culturali, organizzazione della giustizia di pace, politiche di sicurezza integrate sul territorio.

**0. 4. 31. 27.** Fontan, Fontanini.

*All'emendamento 4. 31, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da:* possono essere attribuite *fino alla fine dell'emendamento con le seguenti:* non possono essere attribuite.

**0. 4. 31. 31.** Giordano, Nardini, Bonato, Boghetta, Paissan.

*All'emendamento 4. 31, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:* con legge dello Stato.

**0. 4. 31. 21.** Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

*All'emendamento 4. 31, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:* nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.

**0. 4. 31. 22.** Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

*All'emendamento 4. 31, capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

**0. 4. 31. 23.** Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

*All'emendamento 4. 31, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole:* a maggioranza assoluta dei componenti.

**0. 4. 31. 24.** Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

*All'emendamento 4. 31, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: sulla base di intesa con la Regione interessata.*

**0. 4. 31. 30.** Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Cutrufo, Paissan.

*All'emendamento 4. 31, primo periodo, sopprimere le parole: i) limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace.*

**0. 4. 31. 40.** Garra, Migliori.

*All'emendamento 4. 31, primo periodo, sostituire le parole da: ad altre regioni fino a: nel rispetto con le seguenti: con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, alla regione medesima.*

**0. 4. 31. 41.** Garra, Migliori.

*All'emendamento 4. 31, secondo periodo, sostituire le parole: fra lo Stato e con le seguenti: del Governo con.*

**0. 4. 31. 42.** Garra, Migliori.

*All'emendamento 4. 31, capoverso, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: ed è sottoposta a referendum limitato ai cittadini elettori della Regione stessa. Non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.*

**0. 4. 31. 25.** Fontan, Fontanini.

*All'emendamento 4. 31, capoverso, aggiungere, in fine il seguente comma:*

« Le leggi costituzionali di cui al primo comma sono approvate sulla base di intesa con le Regioni o Province autonome interessate ».

**0. 4. 31. 29.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas, Paissan.

*Al comma 1, capoverso articolo 116, aggiungere in fine il seguente comma:*

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere m), q) e i), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata. ».

**4. 31.** (Nuova formulazione) La Commissione.

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

ART. 116. - Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta godono di forme e condizioni di particolare autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con legge costituzionale possono essere disciplinate, secondo i rispettivi Statuti speciali, forme e condizioni particolari di autonomia anche per altre Regioni.

**4. 30.** Peretti, Follini, Giovanardi, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci, Savelli.

*Al comma 1, capoverso Art 116, primo comma, sostituire le parole: Friuli Venezia Giulia con le seguenti: Friul; la Venezia Giulia.*

**4. 5.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, dopo le parole: d'Aosta, aggiungere le seguenti: il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, la Liguria, l'Emilia, la Romagna, la Toscana l'Umbria, le Marche.*

**4. 15.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarin, Guido Dussin, Pirovano.

*Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, dopo le parole: d'Aosta aggiungere la seguente: il Piemonte.*

**4. 6.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarin, Guido Dussin, Pirovano.

*Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, dopo le parole: d'Aosta aggiungere le seguenti: la Lombardia.*

**4. 7.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarin, Guido Dussin, Pirovano.

*Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, dopo la parole: d'Aosta aggiungere le seguenti: il Veneto.*

**4. 8.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarin, Guido Dussin, Pirovano, Michielon, Co-vre, Fontan, Luciano Dussin.

*Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, dopo la parole: d'Aosta aggiungere le seguenti: la Liguria.*

**4. 9.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarin, Guido Dussin, Pirovano.

*Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, dopo la parole: d'Aosta aggiungere le seguenti: l'Emilia.*

**4. 10.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarin, Guido Dussin, Pirovano.

*Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, dopo la parole: d'Aosta aggiungere le seguenti: la Romagna.*

**4. 11.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarin, Guido Dussin, Pirovano.

*Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, dopo la parole: d'Aosta aggiungere le seguenti: la Toscana.*

**4. 12.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarin, Guido Dussin, Pirovano.

*Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, dopo la parole: d'Aosta aggiungere le seguenti: l'Umbria.*

**4. 13.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarin, Guido Dussin, Pirovano.

*Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, dopo la parole: d'Aosta aggiungere le seguenti: le Marche.*

**4. 14.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarin, Guido Dussin, Pirovano.

*Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: , previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata.*

**\*4. 26.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: , previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata.*

**\*4. 28.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: , sulla base di intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata.*

**4. 27.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al comma 1, capoverso Art. 116, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detti statuti rimangono in vigore ove non espressamente abrogati o derogati da successive leggi costituzionali.*

**4. 3.** Garra.

*Al comma 1, capoverso Art. 116, dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

Altre Regioni o aggregazioni di Regioni possono accedere a forme e condizioni particolari di autonomia attraverso i loro statuti adottati con legge costituzionale.

**4. 1.** Giovine.

*Al comma 1, capoverso Art. 116, sopprimere il secondo comma.*

**4. 22.** Moroni.

*Al comma 1, capoverso Art. 116, secondo comma, sostituire le parole: è costituita dalle con le seguenti: si articola nelle.*

**4. 23.** Moroni.

*Al comma 1, capoverso Art. 116, secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: Bozen/Südtirol.*

**4. 20.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al comma 1, capoverso Art. 116, aggiungere in fine, il seguente comma:*

Altre Province autonome possono essere costituite, in accordo con gli statuti delle Comunità regionali federate.

**4. 2.** Giovine.

*Al comma 1, capoverso Art. 116, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Ciascuna Regione può istituire nel suo ambito Province autonome; a tali Province si applicano le norme previste nei successivi articoli per le Province di Trento e di Bolzano/Bolzen.

**4. 16.** Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.

#### **(A.C. 4462 - sezione 4)**

#### ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 5.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — La potestà legislativa è ripartita fra lo Stato e le Regioni, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; immigrazione, diritto di asilo e condizione giuridica dello straniero;

b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

c) difesa e Forze armate; armi, munizioni ed esplosivi;

d) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

f) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

g) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

h) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

i) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;

l) determinazione dei livelli minimi di garanzia da assicurare sul territorio nazionale alle prestazioni concernenti i diritti sociali;

m) istruzione universitaria;

n) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Province, Comuni e Città metropolitane;

o) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

p) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

q) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza sociale; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espres-

samente riservata alla legislazione dello Stato. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza e nei modi stabiliti dalla legge, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono alla loro attuazione.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. La legge statale o regionale attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni, alle Province o alle Città metropolitane, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica.

Le leggi elettorali promuovono l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi nell'accesso alle cariche pubbliche ».

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 5.

*Sostituirlo con il seguente:*

##### ART. 5.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — La potestà legislativa è ripartita fra lo Stato e le Regioni, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Spetta allo Stato la potestà legislativa esclusiva in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dello straniero;

b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

c) difesa e Forze armate; armi, munizioni ed esplosivi;

d) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; ripartizione delle risorse finanziarie federali;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

f) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

g) ordine pubblico e sicurezza federale;

h) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

i) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile; norme penali o che disciplinano misure di sicurezza e misure di prevenzione;

l) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

m) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni altra materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

È attribuita agli enti locali la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie nelle quali spetta allo Stato o alle Regioni la potestà legislativa, salve le funzioni espressamente attribuite alle Regioni o allo Stato dalla Costi-

tuzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità. Le leggi elettorali promuovono l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi ».

#### **Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Fontan**

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

« ART. 117. — Le Regioni emanano norme in tutte le materie che non siano espressamente attribuite in via esclusiva allo Stato dalla Costituzione o da leggi costituzionali, sempreché non siano in contrasto con l'interesse nazionale o di altre regioni.

Spetta allo Stato, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la potestà legislativa in riferimento a:

a) norme generali sui diritti fondamentali e sulle libertà inviolabili delle persone, sui diritti civili e politici, sulla condizione giuridica dello straniero;

b) politica estera, rapporti internazionali e comunitari; elezioni del Parlamento europeo; difesa e Forze armate; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

c) organi costituzionali e istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali, referendum statali; bilancio e ordinamenti tributari e contabili propri; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale; ordine e sicurezza pubblica d'interesse nazionale; ordinamento civile, compreso l'ordinamento dell'impresa, ordinamento penale e relative giurisdizioni; giurisdizioni superiori amministrativa contabile e tributaria; ordinamento giudiziario; istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi e del Fondo nazionale di solidarietà;

d) norme fondamentali relative alla realizzazione di grandi infrastrutture di interesse nazionale concernenti le fonti

energetiche, le comunicazioni e l'informazione, la protezione civile, l'istruzione e l'università, la ricerca scientifica a carattere non strumentale e la promozione della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica, la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, la tutela dei beni culturali, la tutela della salute, la sicurezza sul lavoro; l'ordinamento agonistico delle attività sportive; la determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale.

Lo Stato può delegare con legge, anche a singole Regioni e anche in parte, funzioni normative di cui al secondo comma.

La Regione non può istituire dazi d'esportazione o di transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolano in qualsiasi modo la libera circolazione delle cose tra le Regioni, né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro ».

**5. 300.** Peretti, Follini, Giovanardi, Bacchini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci, Savelli.

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

« ART. 117. - Le Regioni sono titolari della potestà legislativa in tutte le materie non riservate espressamente alla potestà legislativa statale.

Lo Stato ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

*a)* politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dello straniero;

*b)* rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

*c)* difesa e Forze armate; armi, munizioni ed esplosivi;

*d)* moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;

*e)* organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

*f)* ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

*g)* ordine pubblico generale e sicurezza nazionale, ad esclusione della polizia e della sicurezza locali;

*h)* cittadinanza, stato civile e anagrafi;

*i)* giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;

*l)* istruzione universitaria;

*m)* dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

*n)* pesi, misure e determinazione del tempo; opere dell'ingegno;

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali delle Regioni; commercio con l'estero; immigrazione; tutela e sicurezza del lavoro; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; alimentazione; ordinamento sportivo; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento delle comunicazioni; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza sociale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Nelle materie di legislazione concorrente le leggi statali, adottate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, sono considerate a tutti gli effetti, rispetto ad ogni singola regione, come leggi regionali.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. La legge statale o regionale attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni, alle Province o alle Città metropolitane, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

**5. 301.** Pisanu, Selva, Pagliarini, Follini, Volontè, Rebuffa, Garra.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sostituire il primo comma con i seguenti:*

Lo Stato e le Regioni sono investiti a titolo originario della potestà legislativa, che esercitano nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, ed ottemperando a criteri di ragionevolezza, di proporzionalità, di sussidiarietà, anche nei confronti dell'autonomia dei privati e delle loro formazioni sociali, e di proporzionalità..

L'esercizio delle potestà legislative in ogni caso non eccede la misura indispensabile al conseguimento dell'obiettivo perseguito.

**5. 185.** Guarino, Sanza, Pisanu, Selva, Urbani.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sostituire il primo comma con i seguenti:*

Lo Stato e le Regioni sono investiti a titolo originario della potestà legislativa, che esercitano nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, ed ottemperando a criteri di ragionevolezza, di proporzionalità, di sussidiarietà, anche nei confronti dell'autonomia dei privati e delle loro formazioni sociali.

L'esercizio delle potestà legislative in ogni caso non eccede la misura indispensabile al conseguimento dell'obiettivo perseguito.

**5. 151.** Guarino, Sanza, Pisanu, Selva, Urbani, Garra.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, primo comma, sostituire la parola: legislativa con la seguente: normativa.*

**5. 20.** Crema, Boselli, Albertini, Ceremigna, Sergio Fumagalli, Parenti, Schietroma, Villetti.

SUBEMENDAMENTI AGLI IDENTICI EMENDAMENTI  
5.140, 5.145 E 5.317

*Agli identici emendamenti 5.140, 5.145 e 5.317 dopo le parole: è esercitata aggiungere le seguenti: dai Comuni, dalle Province,*

**0. 5. 317. 1.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo, Buttiglione, Paissan.

*Agli identici emendamenti 5.140, 5.145 e 5.317 sostituire la parola: nonché con le seguenti: dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, ed ottemperando a criteri di ragionevolezza, di proporzionalità e di sussidiarietà anche nei confronti dell'autonomia dei privati e delle loro formazioni sociali. L'esercizio della potestà legislativa non eccede la misura indispensabile al conseguimento dell'obbiettivo perseguito.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 117, sopprimere le parole: e dagli obblighi internazionali.*

**0. 5. 317. 2.** Guarino, Sanza, Rebuffa, Paissan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, primo comma, sostituire le parole: è ripartita fra lo Stato e le Regioni, nel rispetto con le seguenti: è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché.*

**\*5. 140.** Orlando, Massa, Crema, Scoca, Boato, Palma.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, primo comma, sostituire le parole:* è ripartita fra lo Stato e le Regioni, nel rispetto *con le seguenti:* è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché.

**\*5. 145.** Zeller, Widmann, Brugger, Detomas, Caveri.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, primo comma, sostituire le parole:* è ripartita fra lo Stato e le Regioni, nel rispetto *con le seguenti:* è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché.

**\*5. 317.** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, primo comma, dopo la parola:* fra aggiungere le seguenti: i Comuni, le Province.

**5. 155.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, primo comma, sostituire le parole:* dei vincoli *fino alla fine del comma, con le seguenti:* della Costituzione, nonché dei vincoli.

**5. 189.** Fontan, Fontanini, Stucchi.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sostituire i commi dal secondo all'ultimo con i seguenti:*

È di esclusiva competenza dello Stato la potestà legislativa in merito a:

a) diritti e doveri dei cittadini previsti dai titoli I, II, III e IV della parte I della Costituzione;

b) formazione, ordinamento ed attribuzioni degli organi costituzionali e degli organi, uffici ed enti dipendenti dallo Stato;

c) cittadinanza, libertà di circolazione, passaporti, immigrazione ed emigrazione, estradizione;

d) politica estera, commercio con l'estero, relazioni internazionali e nella Comunità europea, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 118 della Costituzione;

e) rapporti tra Stato e confessioni religiose;

f) difesa nazionale;

g) sicurezza pubblica;

h) ordinamento giuridico, ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile; ordinamento civile e penale; ordinamento delle libere professioni;

i) contabilità dello Stato e tributi statali;

l) ordinamento bancario, sistema valutario e monetario, pesi e misure, determinazione dell'ora legale;

m) programmazione economica nazionale;

n) politiche industriali, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

o) lavori pubblici, protezione civile, trasporti e comunicazioni di interesse nazionale;

p) beni culturali e paesistici di interesse nazionale, parchi nazionali;

q) ricerca scientifica e tecnologica, tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;

r) previdenza sociale, tutela e sicurezza del lavoro;

s) legislazione elettorale, organi di governo e condizioni di esercizio dei diritti politici;

t) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

u) calamità naturali, condizioni essenziali dell'igiene pubblica e tutela del territorio;

v) istruzione pubblica di ogni ordine e grado e università;

z) tutela della salute e assistenza sanitaria.

La Regione ha potestà legislativa in ogni altra materia, ad eccezione di quelle attribuite allo Stato da altre disposizioni della Costituzione e da altre leggi costituzionali.

Lo Stato, nelle materie di competenza delle Regioni, può fissare, con leggi organiche, esclusivamente principi fondamentali delle attività che attengono ad esigenze di carattere unitario.

Le leggi organiche vincolano le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini.

Nell'emanazione di leggi di competenza regionali inerenti funzioni e aspetti di carattere sociale, le Regioni garantiscono a ciascun cittadino le prestazioni previste dalle leggi della Repubblica. Con legge successiva dello Stato sono previste le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza della Regione proponente.

Con legge nazionale è disciplinata la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni alla formazione e approvazione delle leggi organiche.

#### 5. 109. Nardini.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sostituire i commi dal secondo all'ultimo con i seguenti:*

Spetta allo Stato la potestà legislativa esclusiva in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dello straniero;

b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

c) difesa e Forze armate; armi, munizioni ed esplosivi;

d) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; ripartizione delle risorse finanziarie federali;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

f) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

g) ordine pubblico e sicurezza federale;

h) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

i) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile; norme penali o che disciplinano misure di sicurezza e misure di prevenzione;

l) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

m) pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locali; opere dell'ingegno.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni altra materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

È attribuita agli enti locali la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie nelle quali spetta allo Stato o alle Regioni la potestà legislativa, salve le funzioni espressamente attribuite alle Regioni o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

Le leggi elettorali promuovono l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi.

#### 5. 27. Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sostituire i commi dal secondo al quarto con il seguente:*

Spetta allo Stato la potestà legislativa esclusiva sulle seguenti materie: moneta, difesa, politica estera; ogni altra materia è di competenza delle Regioni.

**5. 50.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sostituire le lettere da a) a q) con le seguenti:*

a) diritti e doveri sanciti dalla prima parte della Costituzione;

b) ordinamento civile, penale, amministrativo, tributario e contabile, sanzioni penali e ordinamento giudiziario;

c) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

d) politica estera; rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; immigrazione, diritto di asilo e condizione giuridica dello straniero;

e) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

f) difesa e Forze armate; armi, munizioni ed esplosivi;

g) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

h) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali, elezione del Parlamento europeo;

i) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

l) ordine pubblico e sicurezza;

m) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

n) istruzione;

o) previdenza sociale e assicurazioni;

p) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

q) pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

r) legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane;

**5. 131.** Moroni.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, alinea, sostituire la parola: legislazione con la seguente: competenza.*

**5. 60.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, alla lettera a) premettere la seguente:*

0a) diritti fondamentali della persona e specificatamente diritti di libertà, diritti civili, diritti politici, diritti sociali in materia di lavoro, di istruzione, di salute, di previdenza, il cui esercizio deve essere assicurato in tutto il territorio nazionale;

**5. 126.** Moroni.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q).*

**5. 190.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q).*

**5. 191.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), i), l), m), n), o), p), q).*

**5. 216.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), d), i), l), m), n), o), p), q).*

**5. 217.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), g), h), i), l), m), n), o), p), q).*

**5. 218.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q).*

**5. 219.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), o), p), q).*

**5. 192.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l), m), n), o), p), q).*

**5. 193.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), i), l), m), n), o), p), q).*

**5. 194.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), n), o), p), q).*

**5. 195.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), n), o), p), q).*

**5. 196.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), n), o), p), q).*

**5. 197.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), o), p), q).*

**5. 198.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q).*

**5. 199.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), f), g), h), i), l), m), n), p), q).*

**5. 298.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p).*

**5. 201.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o).*

**5. 202.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n).*

**5. 203.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m).*

**5. 204.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l).*

**5. 205.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i)*

**5. 206.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h)*

**5. 207.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g)*

**5. 208.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f)*

**5. 209.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), d), e)*

**5. 210.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c), d)*

**5. 211.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), c).*

**5. 212.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a), b), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q).*

**5. 200.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere a) e b).*

**5. 213.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere la lettera a).*

**5. 214.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera a), sostituire le parole: politica estera e rapporti internazionali dello Stato; con le seguenti: rapporti politici ed economici di rilevanza nazionale. Le Regioni e gli enti locali possono instaurare rapporti di cooperazione con la comunità internazionale purché tali accordi non siano in contrasto o pregiudichino gli interessi nazionali. Lo Stato può interrompere motivatamente i rapporti di cooperazione internazionale intrapresi da Regioni ed enti locali.*

**5. 215.** Calzavara.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera a), dopo le parole: politica estera aggiungere la seguente: nazionale.*

**5. 100.** Ballaman, Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera a), dopo la parola: internazionali aggiungere le seguenti: per quanto attiene alle relazioni con altri Stati o le organizzazioni interstatali.*

**5. 156.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera a), sopprimere le parole: dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; immigrazione.*

**5. 62.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, comma secondo, lettera a), sopprimere ovunque ricorrono, le parole: dello Stato.*

**5. 61.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera a), sopprimere la parola: immigrazione.*

*Conseguentemente, al medesimo secondo comma, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) immigrazione dai paesi extra-comunitari limitatamente alla determinazione dei contingenti annuali di ingresso ed alla prevenzione e repressione dell'immigrazione clandestina o illegale.*

**5. 154.** Guarino, Pisanu, Selva, Sanza, Migliori, Urbani, Garra.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
5. 334 DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 5.334, lettera a-bis), aggiungere, in fine, le parole: limitatamente alla determinazione delle condizioni di ingresso ed alla prevenzione e repressione dell'immigrazione clandestina e illegale.*

**0. 5. 334. 1.** Guarino, Sanza, Rebuffa, Paissan.

*All'emendamento 5.334, lettera a-bis), aggiungere, in fine, le parole: dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.*

**0. 5. 334. 3.** Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione, Paissan.

*All'emendamento 5.334, sopprimere la parte consequenziale.*

**0. 5. 334. 2.** Fontan, Pagliarini.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera a), sopprimere la parola: immigrazione.*

*Conseguentemente, al medesimo secondo comma, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) immigrazione;*

**5. 334.** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera a), sopprimere la parola: immigrazione.*

**\* 5. 29.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon, Michielon, Covre, Fontan, Stucchi.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera a), sopprimere la parola: immigrazione.*

**\* 5. 157.** Migliori, Selva, Armaroli, Anedda, Lembo.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera a), sostituire le parole: dello straniero con le seguenti: .dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.*

**5. 158.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ogni Regione italiana ha diritto di prestabilire e quantificare il flusso immigratorio all'interno dei propri confini, tenendo conto delle esigenze occupazionali e dei problemi sociali di inserimento che ne derivano.*

**5. 26.** Covre.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), l), m), n), o), p), q).*

**5. 224.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere b), c), d), e), l), m), n), o), p), q).*

**5. 223.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere b), c), d), h), i), l), m), n), o), p), q).*

**5. 220.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere b), c), d), g), h), i), l), m), n), o), p), q).*

**5. 221.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere b), c), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q).*

**5. 222.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere la lettera b).*

**5. 63.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), m), n), o), p), q).*

**5. 225.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere c), d), e), f), m), n), o), p), q).*

**5. 226.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere c), d), e), i), l), m), n), o), p), q).*

**5. 227.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere c), d), e), h), i), l), m), n), o), p), q).*

**5. 228.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere c), d), g), h), i), l), m), n), o), p), q).*

**5. 229.** Fontan.

#### SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO

#### 5.332 DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 5.332, prima della parola: sicurezza aggiungere le seguenti: ordine pubblico;*

**0. 5. 332. 1.** Tassone, Volontè, Teresio Delfino, Grillo, Cutrufo, Paissan.

*All'emendamento 5.332, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente a funzioni di portata sovraregionale.*

**0. 5. 332. 2.** Tassone, Volontè, Teresio Delfino, Grillo, Cutrufo, Paissan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera c), dopo le parole: Forze armate; aggiungere le seguenti: sicurezza dello Stato;*

**5. 332.** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera c), sopprimere le parole: armi, munizioni ed esplosivi.*

**5. 64.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere d), e), f), g), h), n), o), p), q).*

**5. 230.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere d), e), f), g), n), o), p), q).*

**5. 231.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere d), e), f), i), l), m), n), o), p), q).*

**5. 233.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere d), e), f), l), m), n), o), p), q).*

**5. 232.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere la lettera d).*

**5. 1.** Giovine.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) tutela e sviluppo della lingua italiana scritta e parlata.*

**5. 2.** Giovine.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera d), sopprimere la parola: moneta.*

**5. 234.** Fontan

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera d), sopprimere le parole da: tutela del risparmio fino alla fine della lettera.*

**5. 65.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera d), sopprimere le parole: tutela del risparmio e mercati finanziari.*

**5. 235.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera d), sopprimere le parole: tutela del risparmio.*

**5. 66.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon, Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera d), sopprimere le parole: e mercati finanziari.*

**5. 67.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon, Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera d), sopprimere le parole: tutela della concorrenza.*

**5. 68.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon, Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera d), sopprimere le parole: sistema valutario.*

**5. 69.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon, Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera d), sopprimere le parole: sistema tributario e contabile dello Stato.*

**5. 70.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera d), sopprimere le parole: tributario e.*

**5. 240.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera d), sopprimere le parole: perequazione delle risorse finanziarie.*

**5. 71.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera d), sopprimere le parole: perequazione delle risorse finanziarie.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: e, laddove il compito fosse demandato ad altri livelli di governo, entro i limiti consentiti dalle risorse finanziarie che a tale scopo vengono erogate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali.*

**5. 9.** Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera d), sopprimere le parole: perequazione delle risorse finanziarie.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: e, laddove, il compito fosse demandato ad altri livelli di governo, trasferendo le risorse finanziarie necessarie.*

**5. 8.** Antonio Pepe, Pace.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera d), sostituire la parola: perequazione con la seguente: ripartizione.*

**5. 30.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera d), sostituire la parola: perequazione con la seguente: armonizzazione.*

**5. 159.** Migliori, Selva, Armaroli, Anedda, Lembo.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: programmazione economica nazionale.*

**5. 16.** de Ghislanzoni Cardoli.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: programmazione economico-finanziaria.*

**5. 15.** de Ghislanzoni Cardoli.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere e), f), g), h), i), o), p), q).*

**5. 243.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere e), f), g), h), o), p), q).*

**5. 244.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere e), f), g), l), m), n), o), p), q).*

**5. 241.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere e), f), g), m), n), o), p), q).*

**5. 245.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere e), f), i), l), m), n), o), p), q).*

**5. 242.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera e), sopprimere le parole: organi dello Stato e relative leggi elettorali.*

**5. 72.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere f), g), h), i), l), p), q).*

**5. 248.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere f), g), h), i), p), q).*

**5. 249.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere f), g), h), n), o), p), q).*

**5. 250.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere f), g), h), l), m), n), o), p), q).*

**5. 247.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere f), g), h), m), n), o), p), q).*

**5. 246.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera f), sopprimere le parole: e degli enti pubblici nazionali.*

**5. 262.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere g), h), i), n), o), p), q).*

**5. 252.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere g), h), i), o), p), q).*

**5. 254.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere g), h), n), o), p), q).*

**5. 253.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere la lettera g).*

**5. 251.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere la lettera g).*

**5. 117.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) tutela della sicurezza pubblica contro la criminalità di stampo mafioso ed il terrorismo.

**5. 92.** Borghezio.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera g), sostituire le parole: , ordine pubblico e sicurezza con le seguenti: sicurezza nazionale.*

**5. 160.** Migliori, Selva, Armaroli, Anedda, Lembo.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera g), sopprimere le parole: , ordine pubblico e*

**5. 263.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera g), dopo le parole: , ordine pubblico e sicurezza aggiungere le seguenti: limitatamente a funzioni di portata sovra-regionale.*

**5. 161.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera g), sostituire le parole: , ad esclusione della polizia amministrativa locale con la seguente: federale.*

**5. 31.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera g), sostituire le parole: della*

polizia amministrativa locale con le seguenti: dell'ordine pubblico e sicurezza locali.

**5. 264.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera g), sostituire le parole: della polizia amministrativa locale con le seguenti: dell'ordine pubblico locale.*

**\* 5. 119.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera g), sostituire le parole: della polizia amministrativa locale con le seguenti: dell'ordine pubblico locale.*

**\* 5. 265.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera g), sostituire le parole: della polizia amministrativa locale con le seguenti: della polizia locale urbana e rurale e della polizia amministrativa locale.*

**\*\* 5. 118.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera g), sostituire le parole: della polizia amministrativa locale con le seguenti: della polizia locale urbana e rurale e della polizia amministrativa locale.*

**\*\* 5. 267.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera g), sostituire le parole: della polizia amministrativa locale con le seguenti: della sicurezza locale.*

**5. 266.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere h), i), l), o), p), q).*

**5. 255.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere h), i), l), p), q).*

**5. 257.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere h), i), p), q).*

**5. 256.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera h), sopprimere la parola: cittadinanza,*

**5. 268.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto delle disposizioni regionali.*

**5. 73.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sostituire la lettera i) con la seguente:*

*i) giurisdizione e norme di ordinamento giudiziario relative alle magistrature professionali e onoraria e ai giudici di pace, norme processuali, ordinamento civile, norme penali o che disciplinano misure di sicurezza e di prevenzione;*

**5. 306.** Moroni.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sostituire la lettera i) con la seguente:*

*i) ordinamento giudiziario e norme processuali.*

**5. 91.** Borghezio.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera i), sopprimere le parole: giurisdizione e.*

**5. 270.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera i), sopprimere le parole: e norme processuali.*

**5. 269.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera i), dopo la parola: processuali aggiungere la seguente: federali.*

**5. 74.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera i), aggiungere, in fine, la parola: federale.*

**5. 75.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: giustizia amministrativa.*

**5. 17.** Garra.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere l), m), p) e q).*

**5. 258.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere la lettera l).*

**\* 5. 3.** Giovine.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere la lettera l).*

\* **5. 32.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon, Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere la lettera l).*

\* **5. 162.** Migliori, Selva, Armaroli, Anedda, Lembo.

*Al comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, sostituire la lettera l), con la seguente:*

l) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

**5. 313.** (nuova formulazione) Moroni.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sostituire la lettera l), con la seguente:*

l) determinazione delle condizioni essenziali di vita delle persone e dei livelli di garanzia dei diritti civili e sociali;

**5. 318.** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera l), sostituire le parole: nazionale alle prestazioni concernenti i diritti sociali con le seguenti: federale alle prestazioni sociali, con fondi da attingere nella quota destinata allo Stato per il fondo perequativo.*

**5. 77.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera l), sostituire la parola: nazionale con la seguente: federale.*

**5. 76.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera l), dopo le parole: i diritti aggiungere le seguenti: civili e.*

**5. 143.** Berlinguer.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere la lettera m).*

\* **5. 33.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon, Michielon, Covre, Fontan, Stucchi.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere la lettera m).*

\* **5. 120.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere la lettera m).*

\* **5. 314.** Giovanardi.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere la lettera m).*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, dopo la parola: istruzione, aggiungere la seguente: università.*

**5. 101.** Calderisi, Taradash, Landi di Chiavenna.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
5.335 DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 5.335, sopprimere le parole: norme generali sull'.*

*Conseguentemente, nella parte consequenziale, sostituire le parole da: dopo la parola: istruzione fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: sopprimere la parola: istruzione.*

**0. 5. 335. 1.** Giordano, Nardini, Paissan.

*All'emendamento 5.335, aggiungere, in fine, le parole: e università.*

**0. 5. 335. 2.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo, Buttiglione, Paissan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sostituire la lettera m) con la seguente:*

*m) norme generali sull'istruzione;*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, dopo la parola: istruzione aggiungere le seguenti: , salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.*

**5. 335.** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sostituire la lettera m) con la seguente:*

*m) principi generali sull'istruzione e sull'Università.*

**5. 163.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera m), sopprimere la parola: universitaria*

**5. 315.** Moroni.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
5.333 DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 5.333, nella parte consequenziale sostituire le parole da: sostituire la parola fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: sopprimere le parole: previdenza sociale.*

**0. 5. 333. 1.** Giordano, Nardini, Paissan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

*m-bis) previdenza sociale;*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 117, terzo comma, sostituire la parola: sociale con le seguenti: complementare e integrativa.*

**5. 333** (nuova formulazione). La Commissione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere le lettere n) e q).*

**5. 94.** Covre, Michielon, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere la lettera n).*

**\* 5. 34.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinnelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere la lettera n).*

**\* 5. 164.** Migliori, Selva, Armaroli, Anedda, Lembo.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sostituire la lettera n) con la seguente:*

*n) principi generali per la garanzia del rispetto dei valori della libertà, della*

democrazia e dell'efficacia nello svolgimento delle funzioni nelle norme elettorali e sugli organi di Governo che autonomamente Comuni, Province e Regioni stabiliscono;

**5. 166.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera n), sopprimere le parole: legislazione elettorale, organi di governo e.*

**5. 183.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera n), sopprimere le parole: legislazione elettorale.*

**5. 35.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera n), sopprimere le parole: , organi di governo e funzioni fondamentali di Province, Comuni e Città metropolitane.*

**5. 36.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon, Calzavara.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera n), sostituire le parole: e funzioni fondamentali di Province, Comuni e Città metropolitane con le seguenti: , funzioni e competenze comunali e provinciali.*

**5. 165.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere la lettera o).*

**5. 4.** Giovine.

*Al comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, lettera o), sostituire la parola: nazionali con la seguente: federali.*

**5. 78.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, sopprimere la lettera p).*

**5. 5.** Giovine.

*Al comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, lettera p), sostituire le parole: statale, regionale e locali; opere dell'ingegno con la seguente: federale.*

**5. 79.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, sopprimere la lettera q).*

**\* 5. 6.** Giovine.

*Al comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, sopprimere la lettera q).*

**\* 5. 37.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon, Fontan.

*Al comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, sopprimere la lettera q).*

**\* 5. 121.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, sostituire la lettera q) con la seguente:*

*q) tutela dell'ecosistema e dell'ambiente nel caso di pericolo di inquinamento di aree di ambito sovraregionale.*

**5. 18.** Garra.

*Al comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, sostituire la lettera q), con la seguente:*

q) livelli minimi di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema, delle bellezze naturali e dei beni culturali.

**5. 186.** Guarino, Sanza.

*Al comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, lettera q), sopprimere le parole: tutela dell'ambiente.*

**5. 167.** Migliori, Selva, Armaroli, Anedda, Lembo.

*Al comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, lettera q), sopprimere le parole: e dei beni culturali.*

\* **5. 81.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinnelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, lettera q), sopprimere le parole: e dei beni culturali.*

\* **5. 168.** Migliori, Selva, Armaroli, Anedda, Lembo.

*Al comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, lettera q), aggiungere, in fine le parole: in quanto di rilievo sovraregionale.*

**5. 169.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
5. 319 DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 5.319, sostituire le parole: « aggiungere, in fine, le parole » con le seguenti: « dopo le parole: dell'ecosistema aggiungere le seguenti: ».*

**0. 5. 319. 2.** Acciarini, Bracco, Boato, Paissan.

*All'emendamento 5.319, sostituire la parola: interesse con la seguente: rilievo.*

**0. 5. 319. 1.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione, Paissan.

*All'emendamento 5.319, aggiungere, in fine, le parole: parchi nazionali, calamità naturali, condizioni essenziali della igiene pubblica e tutela del territorio.*

**0. 5. 319. 3.** Nardini, Giordano, Paissan.

*Al comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, lettera q), aggiungere, in fine, le parole: di interesse nazionale.*

**5. 319** (nuova formulazione). La Commissione.

*Al comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, lettera q), aggiungere, in fine le parole: di rilievo nazionale.*

**5. 170.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

r) diritti e doveri dei cittadini previsti dai titoli I, II, III, IV della parte I della Costituzione;

s) programmazione economica nazionale;

t) previdenza sociale, tutela e sicurezza del lavoro;

u) tutela del territorio;

v) istruzione pubblica di ogni ordine e grado e università;

z) tutela della salute e assistenza sanitaria;

z-bis) politiche industriali, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

*Conseguentemente, al terzo comma, sopprimere le parole:* istruzione; tutela della salute; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza sociale.

**5. 110.** Nardini.

*Al comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

r) fissazione del tetto dell'entrata tributaria complessiva derivante da tutte le imposte stabilite dai diversi livelli di governo.

**5. 10.** Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

r) principi generali per l'esercizio della libertà della ricerca scientifica e tecnologica.

**5. 171.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

r) professioni.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, sopprimere la parola:* professioni

**5. 187.** Guarino, Sanza.

*Al comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

r) professioni.

**5. 172.** Migliori, Selva, Armaroli, Anedda, Lembo.

*Al comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

r) tutela della salute.

**5. 173.** Migliori, Selva, Armaroli, Anedda, Lembo.

*Al comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

r) obblighi di trasparenza e di rendiconto dei sindacati.

**5. 302.** Pagliarini.

*Al comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

r) previdenza sociale e assicurazioni.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, sopprimere le parole:* previdenza sociale.

**5. 316.** Moroni.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione, in particolare nelle materie per le quali è prevista la riserva di legge nella parte I, e di leggi costituzionali.

**5. 133.** Moroni.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sopprimere il terzo comma.*

**5. 38.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sostituire le parole:* Sono materie

di legislazione concorrente quelle relative a: *con le seguenti*: Spetta alle Regioni la potestà legislativa, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, nelle seguenti materie.

**5. 102.** Calderisi, Taradash, Landi di Chiavenna.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sostituire le parole*: Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: *con le seguenti*: Spetta allo Stato determinare i principi fondamentali relativi a:

\* **5. 146.** Zeller, Widmann, Brugger, Caveri, Detomas.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sostituire le parole*: Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: *con le seguenti*: Spetta allo Stato determinare i principi fondamentali relativi a:

\* **5. 273.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere le parole*: rapporti internazionali delle Regioni;

**5. 39.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, dopo le parole*: rapporti internazionali *aggiungere le seguenti*: e con l'Unione europea.

**5. 320.** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, dopo le parole*: rapporti internazionali delle Regioni; *aggiungere le seguenti*: politiche dell'accoglienza nei confronti degli immigrati da paesi extracomunitari legalmente residenti in Italia.

**5. 153.** Guarino, Pisanu, Selva, Sanza, Migliori, Urbani, Garra.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere le parole*: commercio con l'estero;

\* **5. 40.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon, Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere le parole*: commercio con l'estero;

\* **5. 174.** Migliori, Selva, Armaroli, Anedda, Lembo.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere le parole*: tutela e sicurezza del lavoro;

**5. 41.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon, Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sostituire le parole da*: istruzione *fino a*: e del sistema tributario *con le seguenti*: professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, sistema sanitario e tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione e tutela del pluralismo; poste e telecomunicazioni; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; programmi economici generali, azioni di riequilibrio, politiche industriali.

**5. 134.** Moroni.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere la parola*: istruzione;

**5. 42.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon, Fontan.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
5.321 DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 5.321, sostituire le parole: con esclusione della con le seguenti: comprese la.*

*Conseguentemente, al medesimo emendamento 5.321, sostituire le parole: e della con le seguenti: e la.*

**0. 5. 321. 1.** Anedda, Selva.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, dopo la parola: istruzione aggiungere le seguenti: e con esclusione della istruzione e della formazione professionale.*

**5. 321.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* La Commissione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere la parola: professioni;*

**\* 5. 43.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon, Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere la parola: professioni;*

**\* 5. 175.** Migliori, Selva, Armaroli, Anedda, Lembo.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, dopo la parola: professioni; aggiungere le seguenti: ordinamento giuridico dell'impresa.*

**5. 176.** Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere le parole: ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;*

**5. 44.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere le parole: ricerca scientifica e tecnologica e.*

**5. 277.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere le parole: scientifica e.*

**5. 278.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere le parole: e tecnologica.*

**5. 279.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere le parole: e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.*

**5. 280.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, dopo le parole: ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; aggiungere le seguenti: programmazione agricola, agroalimentare, agroindustriale e forestale;*

**5. 11.** de Ghislanzoni Cardoli.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, dopo le parole: ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; aggiungere le seguenti: programmazione agricola, agroalimentare e forestale;*

**5. 12.** de Ghislanzoni Cardoli.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, dopo le parole: ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; aggiungere le seguenti: programmazione agricola e forestale;*

**5. 13.** de Ghislanzoni Cardoli.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, dopo le parole: ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; aggiungere le seguenti: programmazione agricola;*

**5. 14.** de Ghislanzoni Cardoli.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere le parole: tutela della salute.*

\* **5. 45.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon, Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere le parole: tutela della salute.*

\* **5. 177.** Migliori, Selva, Armaroli, Anedda, Lembo.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere la parola: alimentazione.*

**5. 46.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon, Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere le parole: ordinamento sportivo.*

**5. 47.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon, Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, dopo le parole: ordinamento sportivo aggiungere le seguenti: governo del territorio;*

**5. 150.** Zagatti, Bandoli, Cappella, Debiasio Calimani, De Simone, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vigni, Vozza.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere le parole: protezione civile.*

**5. 48.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon, Fontan.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
5.331 DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 5.331, aggiungere, in fine, le parole: , esclusi i profili edilizi ed urbanistici.*

**0. 5. 331. 1.** Guarino, Sanza, Rebuffa, Paissan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, dopo le parole: protezione civile; aggiungere le seguenti: governo del territorio;*

**5. 331.** La Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
5.322 DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 5.322, aggiungere, in fine, le parole: di interesse nazionale.*

**0. 5. 322. 1.** Guarino, Sanza, Rebuffa, Paissan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, dopo le parole: protezione civile; aggiungere le seguenti: porti e aeroporti civili;*

**5. 322.** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere le parole:* grandi reti di trasporto e di navigazione.

**5. 49.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere le parole:* ordinamento della comunicazione.

**5. 80.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon, Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere le parole:* produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

**5. 51.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere la parola:* produzione,

**5. 286.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere la parola:*, trasporto.

**5. 287.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere le parole:* e distribuzione.

**5. 288.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere la parola:* nazionale.

**5. 289.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere le parole:* previdenza sociale.

**5. 52.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon, Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere le parole:* armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

**\* 5. 21.** Crema, Boselli, Albertini, Ceremigna, Sergio Fumagalli, Parenti, Schietroma, Villetti.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere le parole:* armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

**\* 5. 53.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere le parole:* valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

**5. 54.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, dopo la parola:* valorizzazione aggiungere le seguenti: e tutela.

**5. 323.** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere le parole:* culturali e.

**5. 290.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere le parole:* ambientali e.

**5. 291.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere le parole:* promozione e organizzazione di attività culturali.

**5. 55.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
5.324 DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 5.324, sopprimere le parole:* casse di risparmio, casse rurali.

**0. 5. 324. 1.** Teresio Delfino, Volontè, Paissan.

*All'emendamento 5.324, sopprimere le parole:* casse rurali.

**\* 0. 5. 324. 2.** Fontan, Fontanini.

*All'emendamento 5.324, sopprimere le parole:* casse rurali.

**\* 0. 5. 324. 3.** Teresio Delfino, Volontè, Paissan.

*All'emendamento 5.324, sopprimere le parole:* , aziende di credito a carattere regionale.

**0. 5. 324. 4.** Fontan, Fontanini.

*All'emendamento 5.324, sopprimere le parole:* enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

**0. 5. 324. 5.** Fontan, Fontanini.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole:* ; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

**5. 324.** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole:* ; determinazione dei livelli minimi di garanzia da assicurare sul territorio nazionale alle prestazioni concernenti i diritti sociali.

**5. 294.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, aggiungere, in fine, la parola:* immigrazione.

**5. 99.** Michielon, Covre, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole:* istruzione universitaria.

**5. 122.** Zeller, Widmann, Brugger, Caveri, Detomas.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole:* tutela dell'ambiente, dell'ecosistema, dei beni culturali.

**5. 123.** Zeller, Widmann, Brugger, Caveri, Detomas.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
5.325 DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 5.325, sostituire le parole:* da: , salvo che fino a: legislazione dello Stato con le seguenti: . Le Regioni sono titolari della potestà legislativa in tutte le materie non espressamente riservate all'esclusiva potestà legislativa dello Stato.

Nelle materie di legislazione concorrente, lo Stato esercita la potestà legislativa esclusivamente al fine di coordinare ed armonizzare la disciplina regionale per i profili di portata generale, ovvero quando la consistenza, anche qualitativa, degli obiettivi perseguiti determina che essi possano essere in tal mezzo più adeguatamente conseguiti.

Nelle medesime materie le Regioni possono esercitare in ogni momento la potestà legislativa di cui sono titolari.

*Conseguentemente, all'articolo 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Alle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, è aggiunta, in fine, la seguente:

XVIII-bis. Nelle materie di legislazione concorrente, indicate al terzo comma dell'articolo 117, le leggi statali adottate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione transitoria, si considerano a tutti gli effetti, rispetto ad ogni singola Regione, come leggi regionali.

**0. 5. 325. 1.** Guarino, Sanza, Rebuffa, Paissan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 117, quarto comma, sopprimere il secondo periodo.*

**5. 325.** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, dopo il terzo comma aggiungere il seguente:* Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita da disposizioni della Costituzione non modificate dalla presente legge costituzionale ovvero da altre leggi costituzionali.

**5. 19.** Garra.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sostituire il quarto comma con i seguenti:*

Le Regioni sono titolari della potestà legislativa in tutte le materie non espres-

samente riservate all'esclusiva potestà legislativa dello Stato.

Nelle materie di legislazione concorrente, lo Stato esercita la potestà legislativa esclusivamente al fine di coordinare ed armonizzare la disciplina regionale per i profili di portata generale, ovvero quando la consistenza, anche qualitativa, degli obiettivi perseguiti determina che essi possano essere in tal mezzo più adeguatamente conseguiti.

Nelle medesime materie le Regioni possono esercitare in ogni momento la potestà legislativa di cui sono titolari.

*Conseguentemente, alle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, è aggiunta, in fine, la seguente:*

XVIII-bis. Nelle materie di legislazione concorrente, indicate al terzo comma dell'articolo 117, le leggi statali adottate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione transitoria, si considerano a tutti gli effetti, rispetto ad ogni singola Regione, come leggi regionali.

**5. 184.** Guarino, Sanza, Pisanu, Selva, Urbani.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: alle Regioni con le seguenti: alla Repubblica federale.*

**5. 83.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, primo periodo, dopo le parole: potestà legislativa aggiungere la seguente: esclusiva.*

**\* 5. 147.** Zeller, Widmann, Brugger, Caveri, Detomas.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, primo periodo, dopo le parole: potestà legislativa aggiungere la seguente: esclusiva.*

**\* 5. 274.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: delle Regioni.*

**5. 84.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, sopprimere il secondo periodo.*

**5. 59.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le leggi della Repubblica che stabiliscono i principi fondamentali nelle materie di competenza regionale e che trasferiscono le corrispondenti funzioni alle Regioni sono approvate da ciascuna delle due Camere. L'approvazione di tali leggi è inoltre subordinata all'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove tale parere sia negativo, le leggi sono approvate solo se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Le leggi ordinarie non possono abrogare né modificare le leggi di cui al presente articolo.*

**5. 103.** Calderisi, Taradash, Landi di Chiavenna.

SUBEMENDAMENTO  
ALL'EMENDAMENTO 5.299

*All'emendamento 5.299, sopprimere le parole da: Nelle medesime fino a: a quella derogare.*

**0. 5. 299. 1.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: spetta alle Regioni fino alla fine del comma con le seguenti: e dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione costituzionale, lo Stato esercita la potestà legislativa esclusivamente al fine di coordinare ed armonizzare la disciplina regionale per i profili di interesse generale. Nelle medesime materie le Regioni possono, in ogni momento, esercitare la potestà legislativa di cui sono titolari e, nel caso di legge dello Stato emanata per le finalità ed ai sensi del comma precedente, la legge regionale non può a quella derogare.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 18 – 1. Alle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, dopo l'XV disposizione è aggiunta la seguente:

XV-bis. Nelle materie di legislazione concorrente, indicate al terzo comma dell'articolo 117, le leggi statali adottate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione transitoria si considerano a tutti gli effetti, rispetto ad ogni singola Regione, come una legge regionale.

**5. 299.** Garra.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: , salvo che per la determinazione fino alla fine del comma, con le seguenti: che è esercitata nel rispetto della Costituzione.*

**5. 178.** Migliori, Selva, Armaroli, Anedda, Lembo.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: , salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla con le seguenti: nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla.*

**5. 112.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: principi fondamentali, riservata con le seguenti: principi fondamentali, degli indirizzi comuni e della disciplina generale riservati.*

**5. 135.** Moroni.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: , riservata alla legislazione dello Stato con le seguenti: esclusivamente rivolti al legislatore regionale. Tali principi sono determinati con legge statale, la quale non può contenere norme di dettaglio, nemmeno a carattere suppletivo.*

**5. 22.** Crema, Boselli, Albertini, Ceremigna, Sergio Fumagalli, Parenti, Schietroma, Villetti.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente: Le materie attribuite, dai precedenti commi, alla competenza dello Stato non possono essere mai interpretate.*

**5. 95.** Covre, Michielon, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sopprimere il quinto comma.*

\* **5. 23.** Crema, Boselli, Albertini, Ceremigna, Sergio Fumagalli, Parenti, Schietroma, Villetti.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sopprimere il quinto comma.*

\* **5. 295.** Fontan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sostituire il quinto comma con il seguente:*

Le Regioni, nelle materie di propria competenza e nei modi stabiliti dalla legge, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e alla modifica dei trattati istitutivi comunitari.

*Conseguentemente, all'articolo 6, capoverso Art. 118, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza e nei modi stabiliti dalla legge, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono alla loro attuazione.

**5. 113.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, quinto comma, sostituire le parole: Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Tutte le Regioni e le Province autonome.*

**5. 7.** Giovine.

SUBEMENDAMENTI AGLI IDENTICI  
EMENDAMENTI 5.141 E 5.326

*Agli identici emendamenti 5.141 e 5.326, sopprimere le parole da: , nel rispetto fino alla fine dell'emendamento.*

**0. 5. 141. 1.** Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

*Agli identici emendamenti 5.141 e 5.326, sopprimere le parole da: , che disciplina fino alla fine dell'emendamento.*

**0. 5. 141. 2.** Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, quinto comma, sostituire le parole da:* e nei modi stabiliti dalla legge *fino alla fine del comma con le seguenti:* , partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

\* **5. 141.** Orlando, Massa, Crema, Scoca, Boato, Palma.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, quinto comma, sostituire le parole da:* e nei modi stabiliti dalla legge *fino alla fine del comma con le seguenti:* , partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

\* **5. 326.** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, dopo il quinto comma aggiungere il seguente:*

La legislazione regionale incontra solo ed esclusivamente i limiti stabiliti dalla Costituzione e dagli Statuti speciali.

**5. 179.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, dopo il quinto comma aggiungere il seguente:*

Il governo regionale può sostituirsi ad organi delle Province e dei Comuni nel caso che da loro inadempienze derivi pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica; il governo dello Stato può sostituirsi ad organi delle Regioni nel caso che da loro inadempienze, anche con riferi-

mento al potere di sostituzione previsto al presente comma, derivi pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

**5. 180.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sopprimere il sesto comma.*

**5. 87.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sostituire il sesto comma con i seguenti:*

Lo Stato e le Regioni esercitano la potestà regolamentare nelle materie di rispettiva competenza esclusiva. Nelle materie di legislazione concorrente, la potestà regolamentare è di norma esercitata dalle Regioni, salvo che, in ottemperanza a quanto stabilito al quarto comma dell'articolo 117, lo Stato non riservi a sé stesso, con legge, l'esercizio della potestà regolamentare. Le leggi statali e regionali possono prevedere che lo Stato o la Regione deleghino l'esercizio della potestà regolamentare

Ferme restando le riserve di legge previste dalla Costituzione, la legge statale o regionale può attribuire allo Stato o alla Regione la potestà di disciplinare con regolamento indipendente le materie rientranti nell'ambito di rispettiva competenza legislativa.

Le funzioni amministrative diverse dall'esercizio della potestà regolamentare sono esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni, dalle Province e dagli altri enti pubblici sulla base del principio di sussidiarietà e di autonomia funzionale, secondo quanto disposto con legge statale o regionale nel rispettivo ambito di competenza.

**5. 188.** Guarino, Sanza.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sostituire il sesto comma con il seguente:*

È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie nelle quali spetta

allo Stato o alle Regioni la potestà legislativa, salve le funzioni espressamente attribuite alle Province, alle Regioni o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

**5. 58.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sostituire il sesto comma con il seguente:*

Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, ciascuno con i propri strumenti normativi, promuovono la libera organizzazione di attività culturali e formative da parte dei cittadini, di loro associazioni o comunità.

**5. 181.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sesto comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* Nelle materie di propria competenza normativa lo Stato può delegarne l'esercizio alle Regioni.

\* **5. 24.** Crema, Boselli, Albertini, Ceremigna, Sergio Fumagalli, Parenti, Schietroma, Villetti.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sesto comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* Nelle materie di propria competenza normativa lo Stato può delegarne l'esercizio alle Regioni.

\* **5. 296.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sesto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* prevedendo in tal caso le adeguate risorse economiche.

**5. 28.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sesto comma, sopprimere il secondo periodo.*

**5. 25.** Crema, Boselli, Albertini, Ceremigna, Sergio Fumagalli, Parenti, Schietroma, Villetti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
5.327 DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 5.327, sopprimere le parole:* e le Città metropolitane.

**0. 5. 327. 1.** Anedda, Selva.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sesto comma, terzo periodo, sostituire le parole da:* la legge statale *fino a:* Città metropolitane *con le seguenti:* i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare.

**5. 327.** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sesto comma, terzo periodo, sopprimere le parole:* statale o.

**5. 88.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sesto comma, terzo periodo, sopprimere le parole:* o alle Città metropolitane.

**5. 57.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, dopo il sesto comma aggiungere i seguenti:*

L'Assemblea di ciascuna Regione può promuovere, con deliberazione assunta a

maggioranza assoluta, l'estensione della propria autonomia secondo forme e condizioni particolari, nell'ambito delle quali può essere attribuita alla potestà legislativa della Regione stessa la disciplina delle seguenti materie:

- a) ordine pubblico e sicurezza;
- b) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;
- c) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;
- d) poste e telecomunicazioni;
- e) tutela del risparmio e mercati finanziari;
- f) istruzione, università e professioni;
- g) ricerca scientifica e tecnologica;
- h) trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari;
- i) tutela e sicurezza del lavoro;
- l) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- m) protezione civile;
- n) ordinamento sportivo.

Il testo deliberato dall'Assemblea regionale è trasmesso al Parlamento ed esaminato da una speciale Commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere, nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna di esse. Alle sedute della Commissione partecipa una delegazione dell'Assemblea regionale, la cui composizione è determinata dall'Assemblea stessa contestualmente all'approvazione della deliberazione di cui al settimo comma. La Commissione elabora entro tre mesi il testo definitivo, che può consentire allo Stato di determinare con legge i principi fondamentali nelle materie indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) del settimo comma. Qualora la delegazione esprima il proprio accordo su tale testo, lo stesso è sottoposto alla popolazione della Regione mediante *referendum* ed è appro-

vato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il testo approvato è ratificato con legge dalle Assemblee delle Camere.

*Conseguentemente, all'articolo 15, capoverso Art. 131, sopprimere i commi secondo e terzo.*

**5. 106.** Calderisi, Taradash, Landi di Chiavenna.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, dopo il sesto comma aggiungere il seguente:*

Lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali possono detenere partecipazioni maggioritarie o di controllo in imprese solo in via eccezionale e per un periodo di tempo determinato dalla legge.

**5. 104 (nuova formulazione).** Calderisi, Taradash, Landi di Chiavenna.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, dopo il sesto comma aggiungere il seguente:*

I servizi pubblici a domanda individuale sono resi, di norma, da una pluralità di produttori. Lo Stato e gli enti pubblici territoriali assicurano, ovunque possibile, la libera scelta dei cittadini.

**5. 105 (nuova formulazione).** Calderisi, Taradash, Landi di Chiavenna.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:*

Le Regioni possono con legge delegare alle Province la potestà legislativa nelle materie ad esse attribuite.

**5. 56.** Luciano Dussin, Anghinoni, Bianchi Clerici, Chiappori, Fongaro, Martinelli, Rodeghiero, Vascon.

SUBEMENDAMENTI  
ALL'EMENDAMENTO 5. 142

*All'emendamento 5. 142, primo comma, sostituire le parole: le intese con le seguenti: gli accordi.*

**0. 5. 142. 2.** Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

*All'emendamento 5. 142, secondo comma, sopprimere la parola: intese.*

**0. 5. 142. 3.** Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

*All'emendamento 5. 142, secondo comma, sopprimere le parole: , nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.*

**0. 5. 142. 4.** Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

*All'emendamento 5. 142, secondo comma, sostituire le parole: nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato con le seguenti: istituendo all'occorrenza autorità comuni per la gestione di servizi ed ogni altra attività di rilevanza transfrontaliera.*

**0. 5. 142. 5.** Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

*All'emendamento 5. 142, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

**0. 5. 142. 1 (nuova formulazione).** Moroni.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sostituire il settimo e l'ottavo comma con i seguenti:*

« La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato ».

**5. 142.** Orlando, Massa, Crema, Scoca, Boato, Palma.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sopprimere il settimo comma.*

**5. 182.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, settimo comma, sopprimere la parola: regionali.*

**5. 114.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
5.328 DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 5.328, sostituire le parole: promuovono la parità di accesso con le seguenti: favoriscono l'accesso.*

**0. 5. 328. 1.** Anedda, Selva.

*All'emendamento 5.328, sostituire le parole: la parità di accesso con le seguenti: favoriscono l'accesso.*

**0. 5. 328. 2.** Anedda, Selva.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.*

**5. 328.** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, dopo il settimo comma, aggiungere il seguente:*

Con legge nazionale è disciplinata la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni alla formazione e approvazione delle leggi organiche.

**5. 111.** Nardini.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sopprimere l'ottavo comma.*

**5. 297.** Fontan.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
5.329 DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 5.329, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La legislazione regionale incontra solo ed esclusivamente i limiti stabiliti dalla Costituzione e dagli Statuti speciali.

**0. 5. 329. 1.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo, Buttiglione, Paisan.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sostituire l'ottavo comma con i seguenti:*

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

**5. 329.** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sostituire l'ottavo comma con il seguente:*

Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi e delle minoranze linguistiche, le leggi elettorali promuovono condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

**\* 5. 148.** Zeller, Widmann, Brugger, Caveri, Detomas.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sostituire l'ottavo comma con il seguente:*

Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi e delle minoranze linguistiche, le leggi elettorali promuovono condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

**\* 5. 292.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, sostituire l'ottavo comma con il seguente:*

Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, le leggi elettorali promuovono condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

**5. 124.** Zeller, Widmann, Brugger, Caveri, Detomas.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, ottavo comma, dopo le parole: della rappresentanza tra i sessi aggiungere le seguenti: e delle minoranze linguistiche.*

**\* 5. 149.** Zeller, Widmann, Detomas, Brugger, Caveri.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, ottavo comma, dopo le parole: della rappresentanza tra i sessi aggiungere le seguenti: e delle minoranze linguistiche.*

**\* 5. 293.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

*Al comma 1, capoverso Art. 117, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Il Governo può sostituirsi ad organi delle Regioni, dei Comuni e delle Città metropolitane nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica

ed in particolar modo la tutela dell'uniformità delle condizioni di vita. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione.

*Conseguentemente all'articolo 8, capoverso Art. 120, sopprimere il secondo comma.*

**5. 137.** Moroni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Le Regioni potranno esercitare la funzione legislativa nelle materie di legislazione concorrente, desumendo i principi della legislazione in vigore, qualora lo Stato non legiferi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge di riforma costituzionale.

**5. 93.** Borghezio.